

prot. 8769 7.10.2024

pec

c_m361-07/COMUNE DI TREVILLE

Servizio Tecnico

via Roma, 4/A fraz. Ragoli -
38095 TRE VILLE - TN
tel 0465/321133
fax 0465/324457
E-mail: tecnico@comunetreville.tn.it



ORDINANZA n. 81/2024

— Comunità Regole Spinale Manez-
Prot. 20240002615

Data 08-10-2024 Ora 10:10



Numero di protocollo associato al documento
come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati
alla medesima. Data di registrazione inclusa
nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA SUI PARCHEGGI DI VIA SPINALE IN FRAZ. PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO PER REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI.

IL SINDACO

ESAMINATA la richiesta presentata in data 03.10.2024 al Prot. n. 8696 dd. 04.10.2024, dalla Sig.ra Boscarini Daniela, nata a Roma (RM) il 24.01.1971 c.f. BSCDNL71A65H501L, in qualità di Legale rappresentante della Società/Ditta EWIVA S.R.L. con sede a Milano (MI), in Via Privata Grosio, 10/4 CAP 20151 P. IVA 16223171006, tendente ad ottenere l'emissione di ordinanza sindacale di istituzione di temporaneo divieto di sosta sui parcheggi di Via Spinale in fraz. Palù di Madonna di Campiglio, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione nuova infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici.

VISTA la concessione di occupazione di suolo pubblico prot. n. 8763 dd. 07.10.2024 relativa ai lavori di "realizzazione di nuova infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici sulla p.f. 23/1 in C.c. Ragoli II" intestata alla società EWIVA S.R.L.

VERIFICATO che per poter effettuare le lavorazioni di cui sopra e per ragioni di pubblica sicurezza stradale, si rende effettivamente necessario concedere l'istituzione di temporaneo divieto di sosta sui parcheggi di Via Spinale in fraz. Palù di Madonna di Campiglio dal giorno 14 ottobre 2024 al giorno 25 ottobre 2024 dalle ore 06.00 alle ore 20.00.

VISTI gli articoli 6 comma 4, lett b) e 7, comma 1, lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa.

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano alla sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità.

VISTO il D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, la temporanea istituzione della seguente disciplina stradale **dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dal giorno 14 ottobre 2024 al giorno 25 ottobre 2024:**

- **DIVIETO DI SOSTA SUI PARCHEGGI DI VIA SPINALE IN FRAZ. PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO**

La società EVIWA S.R.L. dovrà farsi carico di segnalare all'utenza l'entrata in vigore del presente provvedimento, con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e dovrà provvedere alla rimozione della stessa al termine dell'intervento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

“Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034”.

“Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”.

IL SINDACO

Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- All’Albo telematico.
- Alla Società EWIVA S.R.L.
- Allo studio tecnico DBA PRO. S.p.A.
- All’Azienda Per il Turismo Madonna di Campiglio S.p.A.
- Al Corpo di Polizia Municipale delle Giudicarie.
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Madonna di Campiglio.
- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manèz.
- Al corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Madonna di Campiglio.
- Al Servizio tecnico comunale.

UTC/ib